Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 31/07/2015

n. 16265

Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Estinzione e risoluzione del

rapporto: licenziamento - - disciplinare

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

```
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo
                                                 - Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco
                                                 - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio
                                                 - Consigliere -
                                                 - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio
Dott. LORITO Matilde
                                             - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                   sentenza
sul ricorso 20526-2014 proposto da:
          G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato
VANNUTELLI PATRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGGI
ALESSANDRO, giusta delega in atti;
                                                    - ricorrente -
```

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1753/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2014 R.G.N. 7549/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato BIAGGI ALESSANDRO;

udito l'Avvocato GIANNI' GAETANO per delega MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 21 febbraio 2014 respingeva il reclamo proposto L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58 da G.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva accertato la legittimità del recesso per giustificato motivo soggettivo (così convertito quello intimato dalla società al G. per giusta causa), con riconoscimento al lavoratore di un'indennità risarcitoria nella misura di otto mensilità di retribuzione globale di fatto ed accessori, in ragione della illegittimità del procedimento disciplinare per la mancata audizione assistita del dipendente, oltre al pagamento della indennità di preavviso.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, osservava che:

- a) il compendio istruttorio acquisito consentiva di ritenere raggiunta la prova delle mancanze ascritte e consistite nell'assunzione di reiterati comportamenti anomali nello svolgimento delle operazioni finanziarie di sportello oggetto di innumerevoli reclami da parte della clientela e nella registrazione di ammanchi di cassa;
- b) sotto il profilo soggettivo, la condotta del dipendente si atteggiava come gravemente deficitaria sul piano della diligenza e delle capacità professionali in relazione all'art. 54, lett. c) e g) c.c.n.l. di settore;
- c) il recesso era da reputarsi tempestivo in ragione della complessità degli accertamenti da espletare, dovendo interpretarsi il principio dell'immediatezza della contestazione, in senso relativo:
- d) la disciplina sanzionatoria applicabile alla fattispecie era quella della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b) che ha novellato la L. n. 300 del 1970, art. 18 dal momento che il licenziamento era stato comunicato con lettera 1/8/12 ed il fatto generatore del diritto alla reintegra doveva ravvisarsi nell'adozione di un provvedimento sanzionatorio non conforme alla legge.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il G., affidato a tre motivi, resistiti con controricorso dalla s.p.a. Poste Italiane che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione sollevata dalla s.p.a. Poste Italiane di decadenza del G., dalla facoltà di proporre impugnazione per violazione dei termini sanciti dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62 è priva di pregio.

Deduce al riguardo la società che il ricorrente avrebbe notificato il ricorso per cassazione in data 8/8/14, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria della Corte d'appello del 21/2/14, in ispregio ai termini decadenziali sanciti dalla richiamata disposizione.

A sostegno dell'assunto, riproduce il testo della comunicazione di cancelleria della Corte territoriale ad essa inviata mediante il sistema di posta elettronica, in data 21/2/14. Omette, tuttavia, la società, in violazione del principio dell'autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore della comunicazione che implicitamente prospetta sia stata contestualmente inviata al G..

Risulta, per contro, ex actis, che la sentenza impugnata sia stata depositata in data 21 febbraio 2014 e non sia stata oggetto di notifica nè di comunicazione da parte della cancelleria della Corte distrettuale (D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4). In tale prospettiva del tutto rituale è da ritenersi la notifica del presente ricorso perfezionata in data 8 agosto 2014, perchè coerente con i dettami di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1 alla cui stregua:

"Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60 (comma 62). In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'art. 327 c.p.c. (comma 64)".

2. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, comma 1 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo previgente alla novella introdotta dalla L. n. 92 del 2012.

Si critica la sentenza impugnata sul rilievo che l'introduzione di uno jus superveniens avente carattere innovativo, quale la L. n. 92 del 2012, non può incidere su situazioni sostanziali realizzate nel vigore della normativa precedente. Si accredita la tesi secondo cui, se l'elemento generatore del diritto alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento, è fondato sui fatti pregressi ovvero sul collegamento con i fatti che lo hanno generato, la opzione ermeneutica seguita dai giudici del gravame si pone in violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi.

2.1 Il motivo è infondato.

Per un ordinato iter argomentativo, è d'uopo rimarcare che la disciplina dei licenziamenti individuali è stata profondamente modificata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, sia nei suoi aspetti sostanziali (art. 1, commi 37-46), in particolare con la riscrittura dei primi sei commi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), che in quelli processuali (art. 1, commi 47-68).

2.2 Sotto lo specifico aspetto attinente al regime transitorio della L. n. 92 del 2012 ed alla nuova disciplina sostanziale di tutele differenziate nei confronti del licenziamento illegittimo, significativi sono gli approdi ai quali è pervenuta questa Corte in recenti arresti (vedi Cass. 7 maggio 2013, n. 10550) con i quali ha avuto modo di affermare (con riferimento ad un licenziamento intimato ben prima della legge n. 92 del 2012 e ad una pronuncia emessa in sede di gravame emessa prima dell'entrata in vigore di tale legge) che la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, nel novellare il testo dell'art. 18 Stat. lav., non trova applicazione alle fattispecie di licenziamento oggetto dei giudizi pendenti innanzi alla corte di cassazione alla data della sua entrata in vigore, giacchè introduce una disciplina che ancora le sanzioni irrogabili per effetto dell'accertata illegittimità del recesso a valutazioni di fatto per un verso incompatibili con la natura del giudizio di legittimità, per altro verso non in linea - ove richieste nell'ambito di un nuovo giudizio di merito a seguito di rinvio - con il principio della durata ragionevole del processo, sancito, oltre che dall'art. 11 Cost., dall'art. 6 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Ha, quindi, fatto leva sull'evidente "stravolgimento" del sistema di allegazioni e prove nel processo che conseguirebbe all'accoglimento della tesi volta a sostenere l'applicazione della nuova disciplina sostanziale delle tutele nei confronti dei licenziamenti illegittimi intimati anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, che non si limita ad una modifica della sanzione irrogabile, ma elabora una molteplicità di ipotesi diverse di condotte giuridicamente rilevanti cui connette tutele tra loro profondamente differenti.

2.3 Sulla stessa linea, si pone ancora, Cass. 9 gennaio 2014 n. 301 che ha parimenti riguardato fattispecie di licenziamento intimato anteriormente alla L. n. 92 del 2012, ritenuto illegittimo dal giudice di merito con le conseguenze di cui all'art. 18 st.lav. nel testo allora vigente.

La Corte ha ribadito che in materia di licenziamenti individuali, sebbene la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 67, preveda l'applicabilità delle disposizioni processuali da essa introdotte solo alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore, in forza del principio generale di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 preleggi, e in assenza, nella L. n. 92 del 2012, di una disposizione di deroga espressa a detta norma, le modifiche apportate alla disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 con previsione di una tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria, non possono essere applicate neppure ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla nuova disciplina e ancora in corso,

qualora - con l'applicazione della normativa sopravvenuta - vengano a privarsi di efficacia le conseguenze attuali o future del licenziamento già ritenuto illegittimo dal giudice di merito.

- 3. Detto principio di irretroattività della legge, di cui è stata disposta applicazione nei citati arresti giurisprudenziali con riferimento a fattispecie di licenziamenti intimati anteriormente alla L. n. 92 del 2012, e che risulta invocato dal ricorrente a sostegno della critica formulata, non può, tuttavia, costituire parametro di riferimento per la soluzione della questione in questa sede delibata.
- 3.1 Al fine di individuare il regime sostanziale applicabile alla fattispecie, come anche rimarcato in dottrina, occorre far riferimento al momento di perfezionamento della fattispecie negoziale al quale la legge ancora la rinnovata disciplina relativa alle disposizioni di carattere sostanziale (art. 1, commi 37-46). Diverso è, infatti, il regime transitorio disciplinato dalla legge: la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 67 prevede che i commi da 47 a 66, che disciplinano il nuovo rito, si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012) trovando applicazione anche ai licenziamenti intimati prima di tale data ove la controversia sia stata instaurata dopo di essa; invece le disposizioni di carattere sostanziale (art. 1, commi 37-46) si applicano a partire da tale data. In tale prospettiva, deve ritenersi non rilevante, nel caso del licenziamento disciplinare, che il fatto contestato, così come nello specifico argomentato da parte ricorrente, sia precedente alla L. n. 92 del 2012 se il licenziamento viene intimato dopo tale data.
- 3.2 Invero, il licenziamento, pur potendo esser definito come "sanzione", non può essere equiparato ad una "pena", essendo pur sempre di natura civile; talchè non opera il principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, che prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- 3.3 E se è pur vero anche che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto (così Corte cost.
- n. 104 del 2014), non può sottacersi che la sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare non si inserisca in un rapporto di soggezione connotato dall'esercizio di un potere pubblico e quindi non può qualificarsi "pena" neppure in senso lato.
- 3.4 Le considerazioni sinora svolte inducono, quindi, a privilegiare un'opzione ermeneutica basata sulla lettera del combinato disposto dei suddetti commi 47 e 67, funzionalizzato alla applicazione della disciplina sanzionatoria della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42 solo ai licenziamenti intimati successivamente alla entrata in vigore della legge stessa, e non invece, a quelli in precedenza comunicati.

Conclusione questa confortata anche da chiari motivi di coerenza logico-giuridica che ostano a che possa applicarsi un medesimo apparato sanzionatorio a condotte censurabili che, per essersi concretizzate in tempi diversi, finiscono per essere colpite da sanzioni (di natura pattizia o legale), aventi una propria specifica funzione dissuasiva anche in ragione del contesto temporale nel quale devono rinvenire applicazione.

La retroattività delle regole scrutinate, è stata, quindi, calibrata dal legislatore correttamente - nel rispetto, cioè, dei limiti consentiti dalla lettura congiunta dell'art. 11 preleggi e dell'art. 25 Cost., comma 1 - non sul fatto generatore del rapporto lavorativo, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla fattispecie negoziale del licenziamento

disciplinare, i cui effetti pregiudizievoli per il lavoratore finiscano per configurare il "thema decidendum".

- 3.5 Alla stregua del dettato di cui all'art. 384 c.p.c., comma 1 va enunciato stante la rilevanza della questione di diritto decisa il seguente principio di diritto: "Ai sensi del combinato disposto della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 47 e 67 nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del suddetto rapporto nè alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicchè l'apparato sanzionatorio disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42 va applicato solo ai nuovi licenziamento, ovverosia a quelli comunicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012)".
- 4. Con il secondo mezzo di impugnazione, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come novellato dalla L. n. 92 del 2012 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

Si deduce che le ricadute di un procedimento disciplinare non conforme all'iter scandito dall'art. 7 st.lav. - così come verificatosi nello specifico - si traducono nella non valutabilità dei fatti non oggetto di contestazione, in quanto eccentrici rispetto al rituale contraddittorio. In tale prospettiva, la lesione del diritto di difesa garantito dalla disposizione statutaria, non può essere equiparata ai vizi che comportano la tutela di tipo risarcitorio di cui alla L. n. 300 del 1970, novellato art. 18, comma 6.

4.1 La censura è infondata.

La statuizione della Corte territoriale risponde ai dettami di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett.b) alla cui stregua "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni, art. 2, comma 2, della procedura di cui all'art. 7 della presente legge, o della procedura di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al comma 5, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo".

La suddetta affermazione del giudice d'appello si pone in linea con il descritto schema normativo e la ratio che lo sottende, ispirata al generale principio secondo cui un vizio di forma non può essere disciplinato dall'ordinamento in maniera più grave di un vizio di sostanza, coerente configurandosi, quindi, l'applicazione del regime previsto per il licenziamento ingiustificato - sia pure in forma "debole" - con previsione di sanzione ridotta rispetto all'ipotesi di vizio di sostanza, come è attestato dal fatto che sono demandati la natura e gli effetti del suddetto licenziamento alla facoltà del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (vedi, sulla indennità sostitutiva della reintegra, Cass. 11 marzo 2015 n. 4874).

5. Con il terzo motivo, sotto il profilo di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 2719 c.c., si denuncia il vulnus al principio di immediatezza arrecato

dalla Corte distrettuale, laddove ha confermato la statuizione del primo giudice in ordine alla tempestività del licenziamento irrogato.

Si argomenta che, se la contestazione dei documenti sui quali si fondavano gli addebiti mossi, per la non conformità delle fotocopie agli originali, priva il provvedimento sanzionatorio della parte motivazionale, il lungo arco di tempo in cui sarebbero state individuate le condotte inadempienti, comporterebbe un evidente difetto di tempestività della procedura disciplinare.

5.1 Il motivo non ha pregio.

Al di là di ogni considerazione in ordine al fatto che, con la censura formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3 per error in iudicando, si tende a pervenire ad una rinnovata valutazione del quadro probatorio, da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge - dal momento che essa impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, (vedi, fra le altre, Cass. 5 giugno 2007 n. 13066)". la statuizione impugnata è del tutto corretta sul piano giuridico, essendo coerente con i dieta giurisprudenziali consolidati alla cui stregua "il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo" (vedi ex plurimis, Cass. 1 luglio 2010 n. 15649, Cass. 10 settembre 2013 n. 20719).

Orbene, la Corte distrettuale, riportandosi a tale orientamento, ha fatto leva sulla molteplicità di violazioni disciplinari ascritte al lavoratore, sulla frequenza con cui erano state poste in essere, sulle notevoli dimensioni aziendali, per pervenire alla conclusione che la sanzione disciplinare era sopravvenuta ad una ragionevole distanza temporale rispetto ai fatti contestati.

Si tratta di conclusioni del tutto congrue sul piano logico ed ineccepibili sul versante giuridico, non inficiate delle censure mosse.

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015

Utente: SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SCUOLA - www.iusexplorer.it -

10.05.2021

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021. Tutti i diritti riservati.